

STATUTO

VALCOOP 2002 COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATINA FR VIA SAN NICANDRO 90

Numero REA: FR - 138922

Codice fiscale: 02239400605

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

Allegato "A" Repertorio n.58319 Raccolta n.11780

Foglio di presenza dell'Assemblea della società "VALCOOP 2002 COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Atina, via San Nicandro, 90, avente codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone 02239400605, iscritta al numero 138922 del REA presso la C.C.I.A.A. di Frosinone

assemblea tenutasi il giorno 23 novembre 2004

F.TO: VOLANTE LUCIA ELENA
D'AGOSTINO GIUSEPPINA
DELICATA AMALIA FRANCA
BUZZEO TERESITA
LINO ANTONIO TANZILLI

Allegato "B" Repertorio n.58319 Raccolta n.11780

S T A T U T O

della Cooperativa Sociale "VALCOOP 2002 COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA"

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1)

E' costituita una Società Cooperativa sociale con la denominazione

"VALCOOP 2002 COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

La società è retta dalle norme della Società a responsabilità limitata

ARTICOLO 2)

La sede della società è in Atina, attualmente in via San Nicandro n. 90

Il trasferimento della sede legale e di eventuali sedi secondarie all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria

L'Organo Amministrativo può deliberare la istituzione di uffici e unità locali in altre località.

ARTICOLO 3)

La società ha la durata fino al 25 marzo 2052 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 4)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, e non ha fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associativa dell'azienda presso cui prestano la loro attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e sociali.

Su deliberazione dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà aderire alla Associazione nazionale di categoria, nonché agli altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta con i principi della mutualità.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi della lettera b) comma 1 dell'articolo 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381 (ammessa dal D. G. R. n.4105 del 4/8/1998) e quindi ha lo scopo di:

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano difficoltà personali e sociali ed ispirati ai principi della mutualità.

In particolare la cooperativa si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) l'esercizio dell'attività di pulizia di ogni tipo di immobile, area o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico;
- 2) l'esercizio dell'attività di pulizie e manutenzione di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico che privato quali a titolo di esempio: carrozze ferroviarie, filobus, autobus, autocisterne, ecc.
- 3) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci e manovalanze in genere per conto di privati e di terzi;

- 4) l'espletamento di servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- 5) la manutenzione, vuotatura e pulizia dei pozzi neri e delle fosse biologiche, nonché di servizi di netturbino, spazzacamino e simili;
- 6) la spalatura di neve anche con mezzi meccanici;
- 7) la raccolta di spazzatura e il trasporto alla pubblica discarica, nonché la gestione di impianti di riciclaggio e di discarica controllata;
- 8) la gestione di impianti di depurazione;
- 9) l'esercizio di attività di lavanderia, tintoria, stireria di abiti e tessuti in genere mediante l'apertura anche di appositi esercizi;
- 10) la gestione di lavanderie per conto terzi e di lavanderia di terzi quali ospedali, scuole, asili, case di riposo, ecc.
- 11) l'esercizio di attività di confezionamento di tessuti, fabbricazione e rigenerazione di materassi, cuscini ed affini;
- 12) l'esercizio di attività di selezione, cernita con eventuale inscatolamento od imballaggio di prodotti, materiali, merci varie;
- 13) l'assunzione ed esecuzione di lavori pubblici e privati di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde con l'espletamento di tutte le attività relative quali, a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e non, potatura, taglio e cura di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni dell'arredo urbano ed ecologiche, difesa antigrignogamica, concimazione di piante, fiori, prati e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;
- 14) lavori agricoli per conto terzi;
- 15) la gestione di servizi cimiteriali;

- 16) l'assunzione e lo svolgimento di lavori inerenti la segnaletica stradale verticale, toponomastica, numerazione civica e segnaletica orizzontale;
- 17) l'assunzione e lo svolgimento di lavori di tinteggio, verniciatura, posa pavimenti e battiscopa, montaggio infissi, applicazione rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili, manutenzione, ristrutturazioni e restauri di immobili pubblici e privati;
- 18) la manutenzione e trasformazione delle apparecchiature tecnico -idro - sanitarie, impianti elettrici, idrici, ecc. in edifici pubblici e privati;
- 19) la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e di ogni tipo di impianto pubblico o privato;
- 20) la gestione di impianti di riscaldamento civili ed industriali;
- 21) l'acquisizione di lavori riguardanti l'affissione di manifesti e attività connesse;
- 22) l'effettuazione di prestazioni di trasloco, di facchinaggio sia generico che industriale, di autotrasporto merci per conto terzi;
- 23) il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione di latte fresco e a lunga conservazione nonché prodotti caseari per conto terzi; trasporto alimenti in genere;
- 24) preparazione, confezionamento e distribuzione pasti in mense;
- 25) il trasporto scolastico e le attività accessorie;
- 26) il servizio di recapito delle fatture commerciali, il servizio di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco; il servizio di trasporto effetti postali urbani ed extraurbani, la vuotatura delle cassette di impostazione e di ogni altra attività connessa con il servizio postale, il servizio di presa in consegna e recapito in loco di colli; il servizio di lettura dei contatori installati presso utenti;
- 27) la gestione di parcheggi e posteggi pubblici e privati e di distributori per la vendita di carburanti e lubrificanti anche ai non soci;

28) la commercializzazione e la fornitura ad utilizzatori professionali e privati cittadini di prodotti per il riscaldamento, per l'igiene e la pulizia sia personale che ambientale e per la manutenzione degli impianti;

29) l'istruzione professionale e l'assistenza sanitaria, creditizia, culturale, ricreativa, previdenziale, assistenziale e mutualistica in genere a favore dei soci e loro familiari mediante la gestione dei fondi appositamente predisposti eventualmente con l'istituzione di apposite sezioni e in collaborazione con altri enti mutualistici e cooperativi;

30) di sviluppare il turismo attraverso la gestione di: agenzie turistiche, campeggi, aree faunistiche, uffici di informazione turistica, parcheggi, musei, parchi giochi, alberghi, ristoranti, mense, ostelli, case per emigrati, case per famiglie, rifugi, impianti sportivi e sciistici, centri giovanili, biblioteche, servizi di trasporto di persone e/o cose;

31) gestione di mense scolastiche;

32) produzione, lavorazione, assembleaggio, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi;

33) attività di restauro, ebanistica, falegnameria, ecc;

34) di svolgere attività di elaborazione dati amministrativi e contabili, attività di consulenza in genere, nonché di assistenza amministrativa, contabile, fiscale, societaria, aziendale e del lavoro in favore di imprese con particolare riferimento alle cooperative.

Essa potrà fra l'altro:

a) concorrere ad aste pubbliche o private, o licitazioni private ed a gare d'appalto d'ogni genere;

b) acquistare, prendere in affitto, istituire e gestire aree, immobili, terreni, stazioni di rifornimento, coltivazioni di vivai di piante e fiori, uffici, sedi, cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini, automezzi, gru, macchine operatrici di qualsiasi genere, macchinari e materiali necessari all'esercizio del-

l'impresa sociale, nonchè venderli, affittarli e permutarli;

c) esercitare trasporti e spedizioni in genere, sia nazionali che internazionali, nonchè esercitare ogni altra attività connessa od affine al trasporto di cose e persone, compresa l'organizzazione di viaggi e servizi turistici;

d) istituire e gestire impianti sportivi, attività culturali, ricreative, sportive e sociali.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

a) costituire o assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati, ecc.

b) dare adesioni e partecipazioni a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;

c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali e in quelle fra essi e gli altri

lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

e) costituire ed essere socio di società per Azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale.

La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ARTICOLO 5

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci tutti coloro che siano interessati al conseguimento degli scopi sociali della cooperativa e non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

I soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art.4 della legge n°381 dell'8/11/91, debbono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Sulle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti e valutata l'opportunità per la Cooperativa dell'ammissione stessa.

Oltre ai soci previsti della normativa vigente è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la

metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 7

Il nuovo ammesso deve versare oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 8

Oltre che per decesso e nei casi previsti dalla legge il socio recede per le seguenti cause:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia raggiunto il 65° anno di età.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- f) sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui allo art. 2533 C.C.

ARTICOLO 10

La liquidazione della quota sarà effettuata a norma dell'art. 2535 C.C.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 500, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventual-

mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci, su deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria, salvo diversa qualificazione risultante dalla documentazione contabile e dal bilancio, devono intendersi eseguiti in conto capitale, ovvero futuri aumenti di capitale sociale, a seconda della qualificazione adottata dall'assemblea stessa, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Per il suo fabbisogno finanziario la Società potrà avvalersi di finanziamenti effettuati da soci che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 12

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus valore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto di sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 13

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al Fondo di Riserva ordinaria;
- b) un dividendo ai soci nella misura prevista dall'art. 2514 lett. a c.c. commisurata sul capitale effettivamente versato;
- c) una quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) una quota di utili può essere utilizzata per la rivalutazione delle quote;
- e) l'eventuale rimanenza alla Riserva straordinaria, o, in subordine, destinata ai fini mutualistici.

Il tutto nel rispetto dell'art. 2545 quater C.C.

E' vietato alla Cooperativa:

- a) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lett. b c.c.;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

RISTORNI

ARTICOLO 15

I soci hanno diritto ai ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove richiesto dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione del compenso dell'Amministratore unico o dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.

ARTICOLO 17

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti pro-

posti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale; detta convocazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 18 BIS

La Confederazione Cooperative Italiane, quale associazione nazionale di categoria, o la Confcooperative di Frosinone partecipano con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 19

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

ARTICOLO 20

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza dalla persona designata dalla assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea.

Il Segretario può essere un non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 21

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri secondo le determinazioni assunte dall'assemblea che ne determinerà il compenso.

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico devono essere soci, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

ARTICOLO 22

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, e di tutela e assistenza del movimento cooperativo, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai Soci nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società, disporre l'apertura di uffici in altre sedi per motivi di lavoro.

ARTICOLO 23

L'organo amministrativo può nominare il Direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone le composizioni, la mansioni ed i compensi.

L'organo amministrativo provvederà all'iscrizione dei Soci presso gli Istituti Previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24

La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico i quali possono perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Possono con la solo loro firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici.

Possono pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 25

Ove obbligatorio per legge il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante ai sensi delle vigenti leggi.

Al collegio sindacale è demandato il controllo legale dei conti ed ogni altro compito, potere e dovere previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 27

In qualunque caso di scioglimento della Società, la Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferi-

bilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma lettera C dell'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui al primo comma art. 11 legge 31/1/92 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 28)

1 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà il Comune in cui ha sede la Società

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 29

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative regolate dalle norme sulla società a responsabilità limitata.